

Comune di CASATENOVO

Provincia di LECCO

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 30/06/2020

Indice

- Art. 1 – Istituzione e composizione del tributo e oggetto
- Art. 2 – Presupposto dell'imposta
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Assimilazioni all'abitazione principale
- Art. 5 – Soggetto attivo e soggetto passivo
- Art. 6 – Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli
- Art. 7 – Base imponibile delle aree fabbricabili
- Art. 8 – Riduzione della base imponibile
- Art. 9 – Determinazione delle aliquote e dell'imposta
- Art. 10 – Detrazioni per l'abitazione principale
- Art. 11 – Esenzioni
- Art. 12 – Versamenti
- Art. 13 – Somme di modesta entità (importi minimi)
- Art. 14 – Rimborsi e compensazione
- Art. 15 – Termini e modalità di dichiarazione
- Art. 16 – Funzionario responsabile e accertamenti
- Art. 17 – Accertamento con adesione
- Art. 18 – Sanzioni e interessi
- Art. 19 – Riscossione coattiva
- Art. 20 – Contenzioso
- Art. 21 – Entrata in vigore

Art. 1 – Istituzione e composizione del tributo e oggetto

1. A decorrere dall'anno 2020, è istituita la nuova Imposta municipale propria (IMU) disciplinata dai commi 739-783 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, oggetto del presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari in vigore nell'ente.

Art. 2 – Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili ai sensi dell'art. 1 comma 740 Legge n. 160/2019.
2. Non costituisce presupposto impositivo il possesso dell'abitazione principale o assimilata così dall'art. 3 e 4 del presente regolamento, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 per le quali l'imposta è dovuta.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, si considera fabbricato l'unità immobiliare che è iscritta, o che deve essere iscritta, al Catasto Edilizio Urbano con attribuzione di autonoma e distinta rendita. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.
2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Si considerano altresì abitazioni principali le fattispecie individuate all'art. 4 del presente regolamento. Sono pertinenze dell'abitazione principale i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria indicata, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. L'area fabbricabile è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici

generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Si applica altresì quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento;

4. Per terreno agricolo, si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato, ovvero sono considerati terreni agricoli tutti quelli che non rientrano nella definizione di area fabbricabile, di cui alla lettera precedente del presente articolo, che siano o meno coltivati.

Art. 4 – Assimilazioni all'abitazione principale

1. In applicazione della facoltà di cui all'art. 1 comma 741 lett. c) della L.160/2019, si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'esenzione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. L'esenzione di cui al periodo precedente si applica anche riguardo le pertinenze dell'abitazione posseduta dai soggetti di cui al comma 1, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria.

3. Si considerano altresì assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ovvero destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, purché adibiti ad abitazione principale;
- c) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituendo tale provvedimento, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, diritto di abitazione in capo al genitore affidatario;

d) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

4. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire della agevolazione del presente articolo dovranno essere oggetto di apposita dichiarazione secondo quanto stabilito dall'art. 15 del presente regolamento.

Art. 5 – Soggetto attivo e soggetto passivo

1. Il soggetto attivo dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato limitatamente al gettito dell'imposta relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con l'esclusione dei fabbricati di categoria D10, calcolata in base all'aliquota di base dello 0,76 per cento, ai sensi del comma 744 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, con l'eccezione degli immobili ad uso produttivo posseduti dal Comune nel proprio territorio.

2. Ai sensi del comma 743 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Sono inoltre soggetti passivi:

- a) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- b) il concessionario, nel caso di concessione su aree demaniali;
- c) per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 6 – Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dei commi 745-746 dell'art 1 della L. n. 160/2019.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,

rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dal comma 745 dell'art. 1 L. n. 160/2019.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Art. 7 – Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. A norma dell'art. 36 comma 2 del Decreto Legge n. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.p.r. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. L'Ufficio Urbanistica con delibera di Giunta Comunale, ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali

minimi di riferimento delle stesse, che non assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento, ma carattere di indirizzo e possono, pertanto, discostarsi in presenza di valori diversi contenuti in atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni. Pertanto, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.

5. L'Ufficio Tributi e l'Ufficio Urbanistica collaborano alla determinazione del valore delle aree edificabili.

6. In particolare spetta all'Ufficio Urbanistica l'individuazione degli identificativi catastali, delle aree individuate nel PGT, l'indicazione delle caratteristiche e dei parametri per individuare il valore dell'area edificabile e delle perizie tecniche di cui al precedente comma 4.

7. Mentre spetta all'Ufficio Tributi, sulla base degli indicatori di cui al comma 6 del presente articolo, la determinazione dell'imponibile per la liquidazione il versamento e l'accertamento dell'imposta, oltre alla gestione del servizio e dei rapporti con il pubblico.

Art. 8 – Riduzione base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche se con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

3. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) e d), del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti. Deve pertanto trattarsi di fabbricati diroccati, pericolanti e fatiscenti. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero stato di abbandono e di non utilizzo del bene. Non costituisce causa di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento alle utenze di gas, energia elettrica o altri

servizi pubblici.

4. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali e di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo o possono far presagire danni a case e persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di faticenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria ecc.).
5. L'inagibilità o inabitabilità sono attestate dal contribuente con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da rendere ai sensi della Legge 28.12.2000, n.445, correlata di idonea documentazione (anche fotografica) da allegare alla dichiarazione. La presentazione della dichiarazione ha effetto non retroattivo e pertanto la riduzione della base imponibile decorre esclusivamente dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all'Ufficio Tributi del Comune.
6. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 9 – Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote stabilite dal Consiglio Comunale nei limiti imposti dai commi 748-754 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione relativo alla stessa annualità.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 10 – Detrazioni per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto

passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire della agevolazione di cui al presente articolo, dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della rata a saldo.

Art. 11 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta le fattispecie individuate al comma 759 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

2. Sono altresì esenti, ai sensi del comma 758 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 del medesimo articolo indipendentemente dalla loro ubicazione.

Art. 12 – Versamenti

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti purché la somma versata coincida con la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso, e a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore

2. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. Sia in caso di versamento congiunto sia in caso di versamento a nome del defunto, il contribuente che lo ha effettuato ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio competente, comunicando altresì i dati anagrafici, il codice fiscale e le percentuali di possesso di tutti i contitolari, nonché i riferimenti catastali relativi ad ogni immobile per il quale è stato effettuato il versamento.

4. Ai sensi del comma 762 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, in deroga all'articolo 52 del decreto

legislativo n. 446 del 1997, il versamento dell'imposta è effettuato in due rate, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre, con la facoltà per il contribuente di provvedere al versamento in unica soluzione quanto dovuto per l'intero anno entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul sito informatico alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta a norma del comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019. In caso di mancata pubblicazione entro il termine ivi previsto, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 13 – Somme di modesta entità (importi minimi)

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00.
2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

Art. 14 – Rimborsi e Compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Casatenovo, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta, a norma della legge n. 147 del 27.12.2013.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 13 del presente regolamento.
3. Per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione di nuovo strumento urbanistico comunale, il contribuente – anche in considerazione dell'opportunità edificatoria offerta e non utilizzata – non potrà richiedere il rimborso dell'imposta pagata negli anni precedenti. Il rimborso può tuttavia essere richiesto nell'anno coincidente a quello nel quale il versamento è stato effettuato ovvero negli anni successivi qualora il contribuente continui a versare come area fabbricabile nonostante la sopravvenuta inedificabilità. Il rimborso può essere chiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento e la richiesta di rimborso, oltre alla prova di avvenuto pagamento, dovrà contenere i riferimenti catastali dell'area e tutte le informazioni comprovanti la sopravvenuta inedificabilità, che sarà verificata anche con l'Ufficio Tecnico. Qualora si accerti il diritto al rimborso,

l'Ufficio competente procederà al versamento entro 180 giorni dalla fine dell'istruttoria.

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. La regolamentazione di tale procedura è rinviata al regolamento per la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali.

Art. 15 – Termini e modalità di dichiarazione

1. I soggetti passivi IMU, ad eccezione degli enti non commerciali, presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o da quella in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

2. In caso di più contitolari, è ammessa la presentazione di una dichiarazione congiunta.

3. La dichiarazione, redatta su modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 769 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 e trasmessa al Comune secondo quanto stabilito dal medesimo decreto, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

4. Ai sensi del comma 770 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione di tali soggetti non ha effetto anche per gli anni successivi e pertanto deve essere presentata ogni anno.

Art. 16 – Funzionario responsabile e accertamenti

1. La Giunta Comunale designa un Funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. Il Funzionario responsabile ha altresì il potere di sottoscrivere i provvedimenti riguardanti tali attività (quali accertamenti, rimborsi, dinieghi) e rappresenta il Comune nei giudizi promossi per controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi, ai sensi dei commi 792 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 160/2019.

4. Il Comune svolge altresì le attività di accertamento e riscossione della quota IMU riservata allo Stato per i fabbricati di categoria D, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

5. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e quelle di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Art. 17 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, si applica l'istituto dell'accertamento con adesione emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, , così come disciplinato dal vigente Regolamento generale per la disciplina entrate tributarie e patrimoniali. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 18 – Sanzioni e interessi

2. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 56, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la

proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

8. Il tasso di interesse applicato al recupero delle somme dovute a titolo di IMU e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 19 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente, con particolare riguardo ai commi 784-815 dell'art. 1 L. n. 160/2019.

Art. 20 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per le controversie di valore inferiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 21 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.